

COMUNE DI LEDRO

Provincia di Trento

***Parere dell'organo di revisione sulla deliberazione
di riaccertamento ordinario dei residui
al 31/12/2018
ex art. 3, co. 4 del D.Lgs. 118/2011***

L'organo di revisione

DOTT.SSA TIZIANA DEPAOLI

Dati del referente per la compilazione della Relazione

Nome **TIZIANA** Cognome **DEPAOLI**

Indirizzo: P.zza G. Prati, 31 – Cavareno (Tn)

Telefono 0461 421925 Fax 0461 435169

Posta elettronica: tiziana.depaoli@pec.odctrento.it

Il Revisore dei conti del Comune di Ledro, dott.ssa Tiziana Depaoli, nominata con delibera dell'Organo consigliare n. 12 del 4 maggio 2016, ricevuta in data 8 aprile 2019 la proposta di deliberazione dell'organo esecutivo relativa al riaccertamento ordinario dei residui per l'esercizio 2018 di cui all'art. 3, co. 4 del D.lgs. 118/2011, con allegati:

- a) elenco dei residui attivi (accertamenti) e passivi (impegni) alla data del 31/12/2018;
- b) elenco delle maggiori e minori entrate e degli impegni cancellati al 31/12/2018;
- c) elenco degli accertamenti e degli impegni al 31/12/2018 oggetto di reimputazione negli esercizi di esigibilità degli stessi del bilancio di previsione 2019 per le annualità 2019-2021;
- d) variazioni al bilancio di previsione 2018-2020;
- e) variazioni al bilancio di previsione 2019 per le annualità 2019-2021;
- f) variazioni al Piano esecutivo di gestione 2018-2020;
- g) variazioni al Piano esecutivo di gestione 2019-2021;
- h) prospetto dimostrante il rispetto degli equilibri di Bilancio sia per il bilancio 2018 che per quello del 2019, nonché i vincoli di Finanza Pubblica per quanto attiene l'esercizio 2018 e l'esercizio 2019 e successivi.

Premesso che

- la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 *"Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42)"*, in attuazione dell'art. 79 dello Statuto speciale, ha disposto che gli enti locali e i loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del D.Lgs. 118/2011, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto;
- il D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126, integrativo e correttivo del D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, reca disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi ed individua i principi contabili fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'art. 117, co. 3, della Costituzione;
- il Principio Contabile Applicato, allegato n. 4/2 al D.Lgs. 118/2011 al punto 9.1, prevede tra l'altro che *" ... Al fine di consentire una corretta reimputazione all'esercizio in corso di obbligazioni da incassare o pagare necessariamente prima del riaccertamento ordinario, ovvero la tempestiva registrazione di impegni di spesa correlati ad entrate vincolate accertate nell'esercizio precedente da reimputare in considerazione dell'esigibilità riguardanti contributi a rendicontazione e*

operazioni di indebitamento già autorizzate e perfezionate, contabilizzate secondo l'andamento della correlata spesa, è possibile, con provvedimento del responsabile del servizio finanziario, previa acquisizione del parere dell'organo di revisione, effettuare un riaccertamento parziale di tali residui. La successiva delibera della giunta di riaccertamento dei residui prende atto e recepisce gli effetti degli eventuali riaccertamenti parziali. ...”;

- ai sensi dell'art. 3 del sopra citato D.Lgs. 118/2011, integrato e corretto dal D.Lgs. 126/2014, le amministrazioni devono adeguare la propria gestione ai principi contabili generali e di competenza finanziaria,

l'Organo di revisione

- considerato che l'articolo 3, co. 4, del D.Lgs. 118/2011, come modificato dal D.Lgs. 126/2014 stabilisce che: *“Al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato 1, gli enti di cui al comma 1 provvedono, annualmente, al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento. Le regioni escludono dal riaccertamento ordinario dei residui quelli derivanti dal perimetro sanitario cui si applica il titolo II e, fino al 31 dicembre 2015, i residui passivi finanziati da debito autorizzato e non contratto. Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili. La reimputazione degli impegni è effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di reimputazione contestuale di entrate e di spese. Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente, necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. Il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato anche nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria. Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate.”*
- esaminata la documentazione istruttoria a supporto della proposta di deliberazione in oggetto con particolare riferimento alle singole tabelle di analisi relative ai residui attivi e passivi ed alla scadenza dell'obbligazione delle singole posizioni,

procede alla verifica dei risultati indicati nella proposta di deliberazione e rileva quanto segue.

1 – RIACCERTAMENTO dei RESIDUI

L'Organo di revisione ha proceduto ad analizzare i prospetti dei residui attivi e passivi alla data del 31 dicembre 2018 verificando, in applicazione dell'art. 3, co. 4 del D.Lgs. 118/2011 e del punto 9.1 del principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2, le ragioni del loro mantenimento. I residui attivi e passivi alla data del 31 dicembre 2018, al netto dei residui attivi e passivi cancellati, nonché delle somme oggetto di reimputazione, ammontano rispettivamente ad € 7.680.938,27 e ad € 2.935.425,47.

Sempre sulla base delle disposizioni normative sopra richiamate si è provveduto alla verifica delle somme oggetto di reimputazione sulla base del criterio dell'esigibilità. Gli impegni di spesa al 31 dicembre 2018 cancellati in quanto oggetto di reimputazione negli esercizi di esigibilità degli stessi del bilancio di previsione 2019-2021, ammontano a € 133.127,58 per la parte corrente ed € 972.999,12 per la parte in conto capitale. Gli accertamenti di entrata al 31 dicembre 2018 oggetto di cancellazione e reimputazione ammontano ad € 243.928,01.

I residui passivi cancellati che costituiscono economie di spesa sono pari ad € 159.164,09 al 31 dicembre 2018. I residui attivi al 31 dicembre 2018 oggetto di cancellazione quali minori entrate insussistenti ammontano ad € 66.387,35 mentre i residui attivi cancellati quali minori entrate inesigibili o di dubbia esigibilità sono pari ad € 84.737,98; risulta un incremento di residui attivi quali maggiori entrate pari ad € 69.040,20.

2 - DETERMINAZIONE del FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)

Il punto 5.4. del principio contabile 4/2 prevede che: *“Il fondo pluriennale vincolato è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata. Trattasi di un saldo finanziario che garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, che nasce dall'esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria di cui all'allegato 1, e rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse. Il fondo pluriennale vincolato è formato solo da entrate correnti vincolate e da entrate destinate al finanziamento di investimenti, accertate e imputate agli esercizi precedenti a quelli di imputazione delle relative spese. Prescinde dalla natura vincolata o destinata delle entrate che lo alimentano. L'ammontare del Fondo pluriennale vincolato è oggetto di aggiornamento in occasione del riaccertamento ordinario dei residui per la somma risultante della differenza fra gli impegni e gli accertamenti oggetto di reimputazione.”*

L'Organo di revisione prende atto dell'aggiornamento del fondo pluriennale vincolato secondo le seguenti risultanze:

PARTE CORRENTE	
Residui passivi al 31.12.2018 cancellati e reimputati all'esercizio successivo	€ 133.127,58
Residui passivi al 31.12.2018 cancellati e reimputati che non costituiscono FPV	-
Residui attivi al 31.12.2018 cancellati e reimputati	-
Differenza = Variazione FPV	€ 133.127,58
PARTE in CONTO CAPITALE	
Residui passivi al 31.12.2018 cancellati e reimputati all'esercizio successivo	€ 972.999,12
Residui passivi al 31.12.2018 reimputati che non costituiscono FPV	-
Residui attivi al 31.12.2018 cancellati e reimputati	€ 243.928,01
Differenza = Variazione FPV	€ 729.071,11
FPV già previsto a bilancio 2019	€ 764.507,02
FPV Entrata 2019 (parte corrente e in c/capitale)	€ 1.626.705,71

3 - VARIAZIONE DI BILANCIO A SEGUITO DELLE OPERAZIONI DI RIACCERTAMENTO E REIMPUTAZIONE DEI RESIDUI

L'organo di revisione prende atto delle variazioni di bilancio conseguenti alle operazioni di riaccertamento e reimputazione dei residui volte ad adeguare gli stanziamenti del bilancio di previsione 2018 e del bilancio di previsione 2019-2021 alle operazioni di reimputazione dei residui e conseguente adeguamento del Fondo pluriennale vincolato. Nello specifico si tratta delle:

- a) variazioni al bilancio di previsione dell'esercizio 2018-2020;
- c) variazioni al bilancio di previsione 2019 per le annualità 2019-2021;
- d) variazioni al Piano esecutivo di gestione 2018-2020;
- e) variazioni al Piano esecutivo di gestione 2019-2021.

4 – VERIFICA del RISPETTO degli EQUILIBRI di BILANCIO

L'Organo di revisione ha provveduto alla verifica del rispetto degli equilibri di Bilancio e dei vincoli di Finanza Pubblica.

Così come evidenziato negli appositi prospetti, si da atto che le variazioni proposte non alterano il pareggio di bilancio, così come sono rispettati gli equilibri di Bilancio sia per il bilancio 2018 che per quello del 2019, nonché i vincoli di Finanza Pubblica per quanto attiene l'esercizio 2018 e l'esercizio 2019

e successivi.

TUTTO CIÒ CONSIDERATO

tenuto conto delle verifiche e delle considerazioni in precedenza illustrate l'Organo di revisione esprime un **parere favorevole** sulla proposta di deliberazione relativa al riaccertamento ordinario dei residui, nonché alle registrazioni e contestuali variazioni al Bilancio di Previsione 2018 e al Bilancio di Previsione 2019-2021 al fine di rendere coerenti gli stanziamenti con l'esito del riaccertamento.

Cavareno, 9 aprile 2019

IL REVISORE UNICO DEI CONTI

Tiziana Depaoli
